



UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Member of
fidh



Verbale dell'Assemblea dei Soci 17 luglio 2024

Il giorno diciassette luglio 2024, alle ore 19:00, ha avuto inizio la riunione in seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani.

Sono presenti, di persona, o per delega:

l'Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Presidente), il Prof. Matteo Carbonelli (Vicepresidente), l'Avv. Maurizio de Stefano (Vicepresidente), l'Avv. Mario Melillo (Segretario Generale), l'Avv. Francesco Rosi (Tesoriere), l'Avv. Fabio Gullotta, il Prof. Christopher Hein, il Prof. Avv. Andrea Saccucci, l'Avv. Alessio Sangiorgi, l'Avv. Antonella Succi, l'Avv. Francesca Toppetti, il Dott. Giorgio Zanchini, *membri del Comitato Direttivo*

l'Avv. Elisabetta Chiarelli, l'Avv. Giulio Chiarizia, la Prof.ssa Angela Di Stasi, l'Avv. Andrea Gagliardo, l'Avv. Omar Massimo Hegazi, la Prof.ssa Anna Iermano, il Prof. Sergio Marchisio, l'Avv. Chiara Pernechele, l'Avv. Carlotta Pagano, l'Avv. Sergio Vittorio Scuderi, l'Avv. Silvia Zancanella, *soci dell'Associazione*

nonché l'Avv. Barbara Porta per la Sezione Piemonte, l'Avv. Paola Regina per la Sezione Lombardia, l'Avv. Roberta Pierobon per la Sezione Veneto, l'Avv. Massimo Benoit Torsegno e l'Avv. Emilio Robotti per la Sezione Liguria, l'Avv. Christian Di Nardo per la Sezione Emilia Romagna, l'Avv. Iacopo Casini Ropa per la Sezione Marche, l'Avv. Federico Di Salvo per la Sezione Toscana, l'Avv. Silvia Ricci per la Sezione Umbria, l'Avv. Gaetano D'Avino per la Sezione Campania-Salerno, l'Avv. Andrea Di Giura per la Sezione Basilicata, l'Avv. Sacha Naglieri per la Sezione Puglia, l'Avv. Stefano Giordano (Avv. Giovan Battista Lauricella) per la Sezione Sicilia-Palermo

Ordine del giorno

1. relazione del Presidente;
2. modifica dello Statuto per renderlo conforme con la normativa in materia di Enti Terzo Settore (ETS);
3. varie ed eventuali.

1. Relazione del Presidente.

Dopo una breve illustrazione della situazione complessiva dell'attività, il Presidente passa al punto n. 2 dell'ordine del giorno.



UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Member of
fich

2. Modifica dello Statuto per renderlo conforme con la normativa in materia di Enti Terzo Settore (ETS)

Il Presidente, data lettura delle modifiche suggerite, illustra le ragioni che inducono ad integrare lo Statuto e sottopone all'Assemblea le modifiche dello Statuto, inviato per email a tutti i soci il 12 luglio 2024, per renderlo conforme con la normativa in materia di Enti Terzo Settore (ETS).

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità le modifiche dello Statuto secondo quanto deliberato.

Alle ore 19:10, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Melillo

IL PRESIDENTE

Avv. Prof. Anton Giulio Lana

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trionfale
N. 2349
Serie 3
Data 28/8/24
REGISTRATO CON EURO
ESENTE
IL DIRIGENTE



Statuto

L'Unione forense per la tutela dei diritti umani è stata costituita in Roma, con atto notaio Panvini Rosati del 2 marzo 1968, da un Comitato promotore composto di dieci avvocati di ogni parte d'Italia. Lo Statuto dell'Unione Forense è preceduto dal seguente

Preambolo

Considerato

che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ha assunto importanza fondamentale e determinante nella formazione e nell'evoluzione degli ordinamenti interni degli Stati di antica e di nuova data,

che i principi enunciati da detta Dichiarazione sono stati progressivamente tradotti in norme di diritto internazionale sia a livello universale, in particolare attraverso il "Patto internazionale sui diritti civili e politici" e il "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali", adottati il 16 dicembre 1966 con la risoluzione n. 2200 A (XXI) dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sia a livello regionale, in particolare attraverso la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950;

che l'Italia ha ratificato sia i Patti internazionali del 1966, sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950;

che l'Italia è parte di numerosi strumenti internazionali plurilaterali e bilaterali concernenti la tutela dei diritti della persona umana e delle sue libertà fondamentali;

che l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, stabilisce che "l'Unione europea riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati" e che "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali";

che, pertanto, le norme poste da detti strumenti, ratificati e resi esecutivi dall'Italia, sono divenute parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano;

che la molteplicità e la complessità di tali norme di origine internazionale ne rendono praticamente difficile anche la semplice conoscenza e ancor più l'approfondimento tanto da parte dei giudici quanto da parte dei difensori e degli operatori giuridici a tutti i livelli, nonché degli studiosi non specializzati nel diritto internazionale;

che molto valido può essere il contributo che l'Ordine forense può arrecare non soltanto alla più vasta conoscenza, ma anche e soprattutto all'applicazione effettiva delle norme di origine internazionale, operanti per il nostro ordinamento;

che l'Italia, in quanto Stato membro delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e di numerose altre organizzazioni internazionali a base universale e regionale - le quali tutte hanno come fondamento statutario il rispetto dei diritti della persona umana - è impegnata all'osservanza e alla tutela effettiva di tali diritti;

che per decisione unanime dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'anno 1968 è stato proclamato

“Anno Internazionale dei Diritti dell’Uomo” e che la relativa celebrazione è stata raccomandata dalla stessa Assemblea Generale agli Stati e alle relative organizzazioni private e pubbliche;

che mai come nell’odierna realtà mondiale il rispetto effettivo delle regole giuridiche si pone come premessa e garanzia imprescindibile di sicurezza e di pace tra gli Stati;

nella consapevolezza

che è dovere morale della classe forense di contribuire a rendere effettivo l’adeguamento dell’ordinamento interno alle regole internazionali ed il concreto rispetto dei diritti fondamentali della persona umana tutelati sia a livello statale sia a livello internazionale

Art. 1

L’Associazione denominata “**Unione forense per la tutela dei diritti umani**” (di seguito “l’Unione” o “l’Associazione”), costituita in Roma il 2 marzo 1968, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, è attualmente un’Associazione non riconosciuta operante nell’ambito e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), ed è governata dalle norme di questo Statuto e dai Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci.

A seguito dell’iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo “ETS”.

L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e/o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

La sede dell’Unione è in Roma. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente Statuto, ivi compreso quello di diffondere tra tutti gli operatori del diritto la conoscenza dei problemi concernenti la tutela dei diritti umani e di promuovere il rispetto effettivo di tali diritti, l’Unione potrà aprire proprie Sezioni, sia nell’ambito del territorio nazionale che all’estero. La costituzione e l’attività delle Sezioni, nonché i suoi rapporti con la sede centrale dell’Unione, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

Art. 2

L’Unione si propone di perseguire principalmente lo scopo di diffondere, in specie tra gli appartenenti all’Ordine forense, e fra gli operatori giuridici, e comunque verso qualsiasi soggetto od organismo - nazionale o internazionale - ne abbia interesse, la conoscenza delle norme interne e di carattere internazionale riguardanti la tutela dei diritti umani e di promuovere l’osservanza concreta ed effettiva di tali diritti in sede giurisdizionale, stragiudiziale, amministrativa e legislativa.

L’azione che l’Unione è chiamata a svolgere è intesa soprattutto a far sì che ogni individuo fruisca effettivamente della tutela cui ha diritto anche in base alle norme internazionali efficaci per l’ordinamento giuridico interno. L’Unione è indipendente da qualsiasi ideologia di gruppo o partito politico, da ogni confessione religiosa e da ogni organizzazione di governo.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l’Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

L'Unione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Art. 3

L'Unione si propone di istituire, qualora lo ritenga opportuno, rapporti di collaborazione, adesione o altro, con enti, istituti, organismi e associazioni che perseguono scopi analoghi sul piano nazionale o internazionale e di prestare agli organi competenti, nazionali ed internazionali, il proprio contributo di esperienza, di indagine e di consulenza.

L'Unione potrà stabilire idonei collegamenti con organizzazioni non governative tra operatori del diritto, impegnate comunque nella salvaguardia e nella promozione dei diritti umani, ovvero istituire appositi organismi sussidiari per l'attuazione dei suoi scopi statutari, aventi una propria autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.

La costituzione e l'attività degli stessi sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

Art. 4

Conformemente ai fini sopra enunciati l'Unione attuerà ogni azione appropriata affinché gli operatori del diritto:

- a) sollecitino gli organi giurisdizionali ad applicare le norme di origine internazionale e comunitaria sulla tutela dei diritti umani che risultino pertinenti al caso o alla controversia;
- b) affermino, nella interpretazione delle leggi vigenti, l'efficacia dei principi universalmente riconosciuti e consacrati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, dalla Carta sociale europea del 1961, dai Patti internazionali del 1966, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, così come adattata nel 2007, e dagli altri trattati ed atti normativi in tema di diritti umani, ratificati e resi esecutivi nell'ordinamento interno;
- c) sollevino ove possibile la questione di legittimità costituzionale ogni qualvolta una norma interna risulti in contrasto insanabile con le disposizioni della Costituzione in materia di diritti e libertà fondamentali, ovvero con gli obblighi internazionali e comunitari derivanti dalle norme di cui alla lettera b);
- d) concorrano a risolvere, in modo conforme ai principi di tutela dei diritti fondamentali della persona umana di cui alla lettera b), i problemi di adattamento della normativa di origine interna di qualsiasi tipo alla normativa di origine internazionale;
- e) non trascurino di attivare, ove ne ricorrano i presupposti, le procedure internazionali, contenziose e non contenziose, istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali di carattere universale o regionale;
- f) non trascurino inoltre di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle garanzie giurisdizionali offerte ai soggetti di diritto (persone fisiche e giuridiche) dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal diritto dell'Unione Europea;
- g) sollecitino l'approvazione e la ratifica delle convenzioni e degli strumenti internazionali ispirati ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- h) si impegnino a diffondere la cultura della risoluzione consensuale e pacifica dei conflitti che riguardino qualsiasi tipo di bisogno o diritto umano insoddisfatto o violato.

Art. 5

Al fine di attuare gli scopi indicati all'art. 2, l'Unione potrà:

- a) organizzare conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi, conferenze stampa;
 - b) organizzare, anche in collaborazione con altri enti, associazioni ed organismi di categoria, corsi di formazione e di specializzazione, anche in materia di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, nonché rilasciare attestati riconosciuti dalla normativa vigente;
 - c) curare pubblicazioni, siti internet e strumenti per la divulgazione della conoscenza dei diritti umani e della giurisprudenza internazionale in materia di diritti umani;
 - d) partecipare a gare nazionali e internazionali, a progetti finanziati dall'Unione europea, da istituzioni nazionali o da enti locali, e ad altri bandi aventi ad oggetto attività conformi agli scopi dell'Unione;
 - e) prestare la propria assistenza legale, nei limiti delle risorse disponibili, alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani dinanzi alle giurisdizioni nazionali o internazionali;
 - f) prestare supporto ai difensori dei diritti umani sia in Italia che in altri Stati;
 - g) svolgere attività di indagine, di raccolta di informazioni e di reporting su problematiche specifiche attinenti alla tutela dei diritti umani in Italia e in altri Stati;
 - h) partecipare, mediante proprie delegazioni, alle procedure di monitoraggio sul rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani;
 - i) partecipare in qualità di osservatori internazionali a consultazioni elettorali;
 - j) intervenire in qualità di *amicus curiae* nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni internazionali ed europee;
 - k) istituire al proprio interno organismi dedicati alla gestione negoziale dei conflitti, alla mediazione, alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con particolare riferimento al settore dei diritti e dei bisogni umani;
 - l) compiere ogni altra attività comunque finalizzata allo scopo di diffondere la conoscenza delle norme riguardanti la tutela dei diritti umani e di promuoverne l'osservanza concreta ed effettiva nonché adottare ogni iniziativa volta al finanziamento delle attività illustrate nei punti precedenti.
- L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- L'Associazione potrà inoltre avvalersi dell'opera di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore; potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore, fermo restando che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 6

Possono far parte dell'Unione in qualità di soci ordinari gli avvocati esercenti la libera professione e comunque tutti coloro che per competenza ed attività siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei fini dell'Unione.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo, previa domanda dell'interessato e con la presentazione di due soci.

Possono aderire all'Unione, in qualità di soci onorari, persone di chiara fama ed enti pubblici e privati, su invito del Comitato Direttivo.

La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

La qualifica di socio si può perdere, previa deliberazione del Comitato Direttivo, per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per radiazione, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

La perdita della qualifica di socio, regolarmente deliberata, comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione.

La radiazione nei confronti di un socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamento;



- b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni all'Associazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

In caso di recesso o radiazione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o radiazione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- o di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- o di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- o di esprimere il proprio voto per l'approvazione del Bilancio o del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto;

I soci sono tenuti:

- o all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, nonché del vigente Statuto e dei Regolamenti dell'Unione;
- o a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
- o al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

Gli organi dell'Unione Forense sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) l'Ufficio di Presidenza
- d) il Presidente;
- e) i due Vice-Presidenti;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Tesoriere;
- h) l'Organo di Controllo - Revisore Legale.

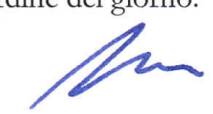
Art. 8

L'Assemblea è formata dai soci ordinari ed è presieduta dal Presidente dell'Unione. Elegge le cariche sociali; approva i Bilanci o rendiconti economico-finanziari; indirizza l'attività dell'Unione; decide sui reclami contro i provvedimenti di radiazione da socio.

L'Assemblea può eleggere altresì un Comitato Consultivo composto di persone di chiara fama nel campo del diritto, anche non soci, le quali potranno essere consultate per il raggiungimento dei fini dell'Unione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ordinari ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci ordinari presenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei soci ordinari presenti. La presenza all'Assemblea può avvenire anche mediante collegamenti visivi telematici.

La convocazione, ad opera del Presidente, deve avvenire mediante apposito avviso da inviare a tutti i soci via posta elettronica o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione o presso l'homepage del sito di riferimento dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno e comunque ogni volta lo richieda un numero di soci pari a 3/10 (tre decimi) dell'intera compagine associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Un socio ordinario può rappresentare per delega non più di due soci ordinari.

Art. 9

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è formato da 9 a 14 membri, oltre al Presidente, ai due Vice-Presidenti, al Segretario Generale ed al Tesoriere. Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni, e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea per il raggiungimento dei fini statuari; decide l'ammissione e la radiazione dei soci. Avverso la radiazione l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Il Comitato può predisporre dei regolamenti per l'attuazione degli scopi statuari dell'Unione.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, purché in numero non inferiore ad otto, salvo per i casi di radiazione, per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti.

I componenti del Comitato Direttivo che non partecipino a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono considerati dimissionari. Il Comitato provvede alla sostituzione dei componenti dimissionari per cooptazione fino alla successiva Assemblea.

Le riunioni del Comitato Direttivo si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Possono essere riconosciuti dei rimborsi delle spese vive sostenute per lo svolgimento della carica.

Art. 10

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni ad essa delegate dal Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, lo sostituisce. Le deliberazioni di urgenza così adottate sono sottoposte alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione successiva. L'Organo si costituisce con i 3/5 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 11

Il Presidente rappresenta l'Unione rispetto ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza. Il voto del Presidente prevale in caso di parità. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente più anziano.

Art. 12

Il Segretario Generale esegue le deliberazioni del Comitato Direttivo; esplica gli atti di ordinaria amministrazione, sovrintende al funzionamento amministrativo dell'Unione e al personale

eventualmente assunto dal Comitato Direttivo; provvede alla redazione e alla custodia dei verbali dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 13

Il Tesoriere rimane in carica per due anni; provvede alla gestione del bilancio dell'Unione in esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo. Il Tesoriere predispone per ciascun esercizio finanziario il rendiconto economico-finanziario di previsione e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, previa approvazione del Comitato Direttivo del relativo progetto elaborato dal Tesoriere stesso.

Art. 14

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 15

L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o professionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi compreso il contributo del 5 per mille dell'IRPEF.

L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'Unione per i fini perseguiti.

Art. 16

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale o dal conto economico e dalla relazione di missione che può anche essere ricompresa nella nota integrativa se predisposta. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a euro duecentoventimila, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il Bilancio o rendiconto consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la relativa approvazione, e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del Bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle rispetto ad esse secondarie e/o strumentali.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

Art. 17

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei soci aventi diritto di voto.

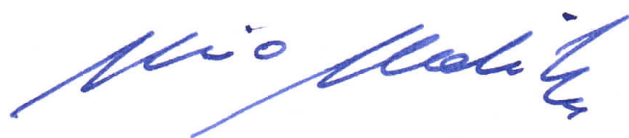
In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con il voto dei due terzi dei presenti, quando ne sia fatta proposta dal Comitato Direttivo, oppure con il voto dei due quinti dei soci ordinari.

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00008485
00043293
4578-00088
IDENTIFICATIVO

00005880
27/08/2024 18:57:30
1F853842085189F8
LIVO : 01240465264932

00001
00001
4578-00088
IDENTIFICATIVO

00005880
27/08/2024 18:57:30
FFC135CF855CFE3
ATTIVO : 01240465264

0 2 046526 495 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00008485
00043293
4578-00088
IDENTIFICATIVO

00005880
27/08/2024 18:57:30
1F853842085189F8
LIVO : 01240465264932

00001
00001
4578-00088
IDENTIFICATIVO

00005880
27/08/2024 18:57:30
FFC135CF855CFE3
ATTIVO : 01240465264

24 046526 494 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00008485
00043293
4578-00088
IDENTIFICATIVO

00005880
27/08/2024 18:57:30
1F853842085189F8
LIVO : 01240465264932

00001
00001
4578-00088
IDENTIFICATIVO

00005880
27/08/2024 18:57:30
FFC135CF855CFE3
ATTIVO : 01240465264

0 1 24 04 2 496 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00008485
00043293
4578-00088
IDENTIFICATIVO

00005880
27/08/2024 18:57:30
1F853842085189F8
LIVO : 01240465264932

00001
00001
4578-00088
IDENTIFICATIVO

00005880
27/08/2024 18:57:30
FFC135CF855CFE3
ATTIVO : 01240465264

0 1 24 04 2 496 5